



Prot. nr. 3082/FP



Roma 3 dicembre 2020

Egregi Signori,
Presidenti delle Associazioni
Cronometristi
Delegati Provinciali AT, BT, LT, KR, MB,
MN, PV, RN, VB, VV
Presidenti dei Comitati Regionali
Delegati Provinciali con funzioni
Regionali di Aosta, Bolzano e Trento
Componenti il Collegio dei Revisori dei
Conti
Componenti della CTF
Componenti del C.D. SFC
Coordinatore del C.S.
Consiglieri Federali

Circolare nr. 54/2020

Oggetto: Regolamento della SFC – approvato dal Consiglio Federale, 28 novembre 2020

Si comunica che è stato pubblicato sul sito federale – Area Riservata/Comunicazioni/Carte federali, il Regolamento della Scuola Federale di Cronometraggio, approvato dal Consiglio Federale nella riunione dello scorso 28 novembre, con delibera n.154.

Si trasmette in allegato la copia integrale.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

f.f. 

F.I.Cr. - Federazione Italiana Cronometristi

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. +39.06.83702601 - Fax: +39.06.83702600 - segreteria@ficr.it - ficr@pec.ficr.it
Cod. Fisc. 05267420585 – P. IVA 01382081006
www.ficr.it



REGOLAMENTO SCUOLA FEDERALE DI CRONOMETRAGGIO

Art. 1 - Finalità della SFC

La Scuola Federale di Cronometraggio (S.F.C.) ha il compito di formare e aggiornare i Cronometristi, sia per quanto attiene la conoscenza delle Carte Federali, che dei regolamenti delle FF.SS.NN., sia per quanto riguarda le tecnologie e le apparecchiature, non solo di cronometraggio, i sistemi hardware e i software federali. E' alle dirette dipendenze del Consiglio Federale (C.F.) da cui riceve direttive per le iniziative da programmare.

Art. 2 - Compiti della SFC

Alla Scuola viene riconosciuta, da parte del C.F., autonomia didattica nella:

- gestione dei corsi
- valutazione dei partecipanti ai corsi e agli esami

Art. 3 - Struttura della SFC

La Scuola è composta da una Struttura Centrale e una Periferica.

Fanno parte della Struttura Centrale:

- il Direttore
- il Vice Direttore
- il Consiglio Direttivo
- i Docenti presenti nell'albo

Fanno parte della Struttura Periferica:

- gli Istruttori Tecnici Territoriali (I.T.T.)

Art. 4 - Componenti della SFC

Il Consiglio Federale nomina:

- il Direttore della S.F.C. con incarico di durata quadriennale
- il Vice Direttore della S.F.C. con incarico di durata quadriennale
- il Consiglio Direttivo, formato da 11 componenti in rappresentanza dell'area di riferimento, proposti dal Direttore e nominati dal Consiglio Federale, con incarico di durata quadriennale. Il Direttore ed il Vice Direttore fanno parte del Consiglio Direttivo e possono rappresentare l'area di riferimento. I componenti che formano il Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche di P.A. o P.R./D.R. e/o Commissioni Federali.

Art. 5 - Compiti del Direttore della SFC

Il Direttore della S.F.C., di concerto con il Vice Direttore, ha il compito di:

- predisporre e presentare al C.F. il piano formativo annuale
- coordinare e dirigere l'attività della Scuola e dei suoi organi centrali e periferici
- mantenere e curare i rapporti con la S.d.S. del CONI, nonché con la C.T.F. e il C.S.
- convocare le riunioni del Consiglio Direttivo della Scuola
- predisporre gli argomenti da trattare
- assegnare eventuali incarichi particolari ai componenti della S.F.C.
- propone al C.F. i concorsi ed esami per docenti e relaziona allo stesso sull'aggiornamento del relativo Albo

Il Direttore della S.F.C. rende conto del suo operato direttamente al Consiglio Federale.

Il Direttore della S.F.C. può essere rimosso dall'incarico dal Consiglio Federale quando siano venute



meno le ragioni che ne avevano consigliato la nomina.

Per le stesse motivazioni possono essere rimossi il Vice Direttore e i Componenti del Consiglio Direttivo della S.F.C..

Art. 6 - Durata delle cariche

Gli organi centrali della S.F.C. (il Direttore, il Vice Direttore, il Consiglio Direttivo) decadono in uno con il C.F.; restano in carica, per la gestione ordinaria, sino alla nomina dei nuovi Organi.

Tale incarico, di durata quadriennale, è rinnovabile alla scadenza.

Art. 7 – Compiti della SFC

Sono compiti della Struttura Centrale della S.F.C.:

- la programmazione e gestione dei corsi specialistici a livello nazionale da sottoporre ad approvazione del Consiglio Federale su mandato del C.F.
- la gestione dei corsi specialistici decisi a livello periferico dai Presidenti Regionali e Delegati Regionali di concerto con i Presidenti delle Associazioni e con i Componenti del C.D. della S.F.C.
- la gestione dei corsi di formazione ed aggiornamento degli I.T.T.

Art. 8 – L'Albo dei Docenti

E' costituito un Albo dei docenti nel quale vengono inseriti i cronometristi ufficiali che hanno superato l'esame di ammissione.

I docenti presenti nell'albo saranno monitorati in itinere e ogni due anni l'elenco potrà subire modifiche; i docenti potranno essere sostituiti da altri o aggiunti. Possono essere chiamati a sostenere la docenza nei corsi sia a livello centrale che periferico, qualora avessero la qualifica nella disciplina richiesta dal corso.

Il Direttore della S.F.C., valutate precise esigenze didattiche e formative, può stabilire di affidare ai docenti già nell'Albo, una nuova destinazione riguardo l'Area e la categoria di riferimento. Il passaggio di categoria è consentito ai docenti una sola volta.

I docenti collaborano con il Direttivo della S.F.C. per le seguenti attività:

- predisposizione e gestione dei corsi di competenza
- predisposizione del materiale didattico per i corsi associativi rispetto alla propria qualifica

Art. 9 - Revoca qualifiche componente CD della S.F.C.

L'incarico ha durata quadriennale e può essere revocato dal C.F. per mutate strategie in accordo con il Direttore della S.F.C., stabilendo eventuali nuovi criteri di selezione.

La qualifica di Componente del Consiglio Direttivo potrà essere revocata dal C.F., sentito il Direttore e il Vice Direttore della S.F.C. per:

- motivi comportamentali non ritenuti confacenti con l'incarico;
- mancanza di disponibilità allo svolgimento dei compiti assegnati;
- espressa richiesta di cancellazione presentata al Direttore e al Vice Direttore della S.F.C. dai diretti interessati;

La nomina a Componente del Consiglio Direttivo non potrà comunque avere durata superiore alla scadenza del quadriennio olimpico.

Art. 10 - Riunioni CD della SFC

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se presenti la metà più uno dei componenti.

Le funzioni di segreteria del C.D. della S.F.C. sono assunte da un componente della Segreteria Generale.



Art. 11 - Suddivisione aree

Il territorio italiano è suddiviso nelle seguenti 11 Aree:

1. Piemonte – Liguria – Valle d'Aosta
2. Lombardia
3. Emilia Romagna
4. Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige
5. Toscana – Umbria
6. Marche – Abruzzo – Molise
7. Sardegna
8. Lazio
9. Puglia – Basilicata
10. Campania
11. Sicilia - Calabria

Art.12 - I.T.T.

Gli I.T.T. vengono nominati dai Presidenti delle associazioni o delle società e sono ratificati dal C.F. nel numero di due per ciascuna associazione o società.

Nelle associazioni con più di 50 tesserati il Presidente di associazione può chiedere al Consiglio Direttivo della S.F.C. la nomina di un terzo I.T.T.

Per acquisire la qualifica gli interessati devono aver svolto attività di cronometraggio qualificata e possibilmente specialistica.

L'incarico ha durata quadriennale rinnovabile alla scadenza e può essere revocata dal P.A. a seguito del venir meno delle condizioni che ne avevano suggerito la nomina.

La nomina di I.T.T. si perde automaticamente con il passaggio del cronometrista ad altra Associazione o assumendo cariche negli organi centrali o la carica di Presidente Regionale/Delegato Provinciale con funzione Regionale o Presidente di Associazione.

Gli I.T.T. collaborano con le Associazioni di appartenenza per le seguenti attività:

- corsi per Allievi Cronometristi o di aggiornamento per i Cronometristi della propria associazione
- predisposizione del materiale didattico per tali corsi secondo le linee guida emanate dalla S.F.C.
- partecipano alle commissioni di esame per la qualifica di Allievo Cronometrista
- preparazione degli Allievi agli esami per il passaggio ad Ufficiali
- partecipano alle riunioni dei C.D. dell'associazione di appartenenza quando si devono decidere e organizzare corsi di formazione e/o aggiornamento

Art. 13 – Corsi per l'acquisizione della qualifica di “Allievo Cronometrista”

L'acquisizione della qualifica di “Allievo cronometrista” si ottiene previa frequenza di apposito corso di formazione richiesto dal Presidente di Associazione al componente del Consiglio Direttivo della SFC referente dell'area perché lo approvi.

Detta richiesta deve contenere il programma delle lezioni secondo le disposizioni emanate dalla SFC con le relative date di trattazione, degli argomenti trattati e dei nominativi dei docenti relatori.

Sarà altresì predisposto, a cura del Presidente dell'Associazione, apposito prospetto relativo ai presenti alle lezioni con le relative firme. Tale prospetto, alla fine del corso, sarà trasmesso, unitamente all' altra documentazione prevista, alla SG della FICR.

Il Corso per Allievi Cronometristi si potrà tenere in modalità a distanza, previa richiesta motivata di autorizzazione del Presidente di Associazione al Direttore della SFC. L'impianto del corso a distanza dovrà ricalcare quello in presenza, salvaguardando i contenuti didattici.



Art. 14 – Esami

Sono previste sessioni di esami sia per l'acquisizione della qualifica di "Allievo cronometrista" sia per l'acquisizione della qualifica di "Cronometrista Ufficiale".

Le relative commissioni di esami sono così composte:

a) Acquisizione della qualifica di "Allievo Cronometrista"

- Il Presidente/Delegato Provinciale con funzione di Presidente;
- Due I.T.T. dell'Associazione. Nelle Associazioni con 3 I.T.T. il Presidente ne designa due per la Commissione d'esame.

In caso di assenza di un componente della commissione di esame, è obbligatoria la presenza del componente del C.D. della S.F.C.

In caso di indisponibilità del Componente del C.D. della S.F.C. il Direttore della stessa provvederà alla sua sostituzione.

L'esame prevede una prova scritta sulla base di quesiti proposti dalla SFC e una prova orale.

Deve essere redatto apposito verbale che sarà trasmesso, a cura del Presidente della Commissione, unitamente a tutta la documentazione prevista, alla SG della FICR ed in copia al Direttore della SFC.

b) Acquisizione della qualifica di "Cronometrista Ufficiale"

L'acquisizione della qualifica di "Cronometrista Ufficiale" si ottiene previo superamento di un esame costituito da una prova scritta sulla base di quesiti proposti dalla SFC, e di una prova orale.

All'esame potranno partecipare tutti gli allievi cronometristi che alla data fissata abbiano almeno 12 mesi di anzianità di tesseramento nella qualifica di allievo e non abbiano superato i 48 mesi nella stessa.

Solo per il passaggio alla categoria Ufficiali, ogni anno sarà indetta una sessione di esame per ogni area della SFC dal Presidente/Delegato Regionale ove ha sede la stessa. Nel caso in cui più regioni ricadano nell'ambito territoriale dell'area, i Presidenti/Delegati Regionali opereranno in collaborazione tra loro.

Solo per casi eccezionali potrà essere autorizzata più di una sessione d'esame dal Direttore della S.F.C. previa motivata richiesta del Presidente/Delegato Regionale.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per gli esami i Presidenti di Associazione interessati dovranno comunicare al P.R. ed al Componente il C.D. della S.F.C. i nominativi dei partecipanti per consentire la verifica della posizione di tesseramento degli stessi.

La commissione d'esame sarà così composta:

- Il Presidente/Delegato Regionale con funzione di Presidente
- Il Presidente dell'Associazione interessata
- Il Componente del C.D. della S.F.C. responsabile dell'area.

Nel caso di aree con più Regioni, qualora un Presidente/Delegato Regionale non possa essere presente alla sessione d'esame potrà dare delega ad altro P.R. presente o al Vice Presidente regionale.

In caso di impedimento anche il P.A. potrà delegare un componente del proprio consiglio direttivo. Parimenti in caso di impedimento del Componente il C.D. della S.F.C. il Direttore della stessa provvederà alla nomina di altro componente il C.D. della S.F.C.



Sarà redatto apposito verbale che sarà trasmesso, a cura del Presidente della Commissione unitamente a tutta la documentazione, alla SG della FICR ed in copia al Direttore della S.F.C tramite la SFC.

Esami per Allievo Cronometrista ed Esami per il passaggio ad ufficiale in videoconferenza

Su richiesta del Presidente della commissione, il Direttore della SFC potrà autorizzare lo svolgimento degli esami in videoconferenza.

Il Presidente della commissione dovrà garantire un'adeguata strumentazione con continuità temporale, idonea a consentire in modo efficace il controllo audio-visivo da remoto del candidato che sostiene l'esame.

Art. 15 - Piano formativo

Il Direttore della S.F.C., avendo preventivamente ricevuto gli orientamenti del C.F. sulle tematiche da trattare e sull'organizzazione dei corsi specialistici a livello centrale, all'inizio di ogni anno, interviene durante una riunione del C.F. per illustrare la proposta dell'attività di formazione che intende svolgere sia a livello centrale che periferico. Per ciascuna attività didattica proposta deve essere precisato il programma da svolgere e il relativo calendario con una previsione di spesa al fine di consentire al C.F. di decidere e approvare il programma annuale, precisando anche l'impegno di spesa.

Art. 16 - Incarico docenti

A livello centrale i docenti verranno individuati di volta in volta dal Consiglio Direttivo, anche tra i cronometristi non presenti nell'albo di cui all'art.8.

Qualora la tematica del corso, richiedesse conoscenze non presenti nella Struttura o fosse constatata l'indisponibilità di chi è preposto, il Direttore della S.F.C. dovrà farlo presente al Direttore del C.S. o al Presidente della C.T.F.. L'eventuale supporto esterno alla Struttura dovrà essere concordato con queste strutture.

Art. 17 - Corsi a livello periferico

All'inizio di ogni anno i Presidenti/Delegati Regionali, assieme ai componenti del C.D. della S.F.C. referenti dell'area, dovranno decidere e programmare i corsi specialistici che saranno organizzati nelle regioni di riferimento.

Sarà compito del Presidente/Delegato Regionale:

- stabilire la tematica dei corsi che dovrà essere obbligatoriamente concordata con il Consigliere della S.F.C. dell'area di riferimento e approvato da parte dello stesso
- individuare la sede di svolgimento e la durata dello stesso
- gestire la parte amministrativa del corso

Sarà compito del componente del C.D. della S.F.C. eventualmente in collaborazione con le strutture regionali competenti per il territorio della Scuola dello Sport del C.O.N.I.:

- individuare la metodologia di svolgimento del corso e provvederne all'organizzazione

La data del corso dovrà essere concordata fra il Presidente/Delegato Regionale, i Presidenti delle associazioni o delle società interessate e il Componente del C.D. della S.F.C. dell'area di riferimento, dandone opportuna comunicazione al Direttore della Scuola, anche ai fini di quanto sopra previsto.

Art.18 - Fondi aree SFC

All'inizio di ogni anno il C.F. delibera l'entità di un budget idoneo per il funzionamento delle aree. Il controllo, ai fini del contenimento delle spese entro il limite di tale stanziamento, viene affidato ad uno dei Presidenti/Delegati Regionali cui fa capo l'area interessata.

In allegato al regolamento è presente la tabella dei rimborsi federali per l'attività della S.F.C..

Art. 19 - Relazione area



I componenti del C.D. della S.F.C., ciascuno per la propria area di riferimento, devono far pervenire, entro il 31 gennaio di ogni anno, al C.F. per il tramite del Direttore della S.F.C., una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente nella propria area di competenza.

Art. 20 - Riunioni regionali e di associazione

Ai Consigli Federali, alle riunioni regionali e ai Consigli Direttivi delle Associazioni, in cui all'ordine del giorno compaiano argomenti inerenti la S.F.C., devono essere, rispettivamente, invitati il Direttore della S.F.C., il Vice Direttore della S.F.C., il Componente del C.D. della S.F.C. dell'area di riferimento, gli I.T.T. per sentire il loro parere circa le tematiche in discussione, verificare la possibilità di dare corso alle richieste avanzate oltreché per organizzare le sessioni di esami, i corsi per Allievi e/o di aggiornamento.

Art. 21 - Sostituzione

In caso di impedimento temporaneo del Direttore della S.F.C., il Vice Direttore lo sostituirà in ogni sua funzione.

Testo approvato con delibera nr.154 nella riunione di Consiglio Federale del 28 novembre 2020